



## COMUNE DI VALLO DI NERA

### AREA TECNICA

**COPIA**

#### DETERMINAZIONE

N. 83 DEL 18-10-2018

N. 184 del Registro Generale

**Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VALLO DI NERA, VIA DEL FOSSO, DISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 23 PART. N. 51 SUB. 5**

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

##### **PREMESSO:**

-che il Comune di Vallo di Nera è proprietario di un appartamento sito nel capoluogo di Vallo di Nera, censito al catasto fabbricati del Comune di Vallo di Nera al foglio n. 23, part. n. 51 sub. 5, categoria A/4, classe 3, consistenza 2,5 vani, adibito ad uso residenziale;

-che, detto fabbricato fu affidato in gestione all'ATER Umbria in forza di convenzione Rep. n. 599 del 09.09.2004;

-che, con nota PEC prot. 172 del 25.01.2016 indirizzata all'ATER, il Sindaco del Comune di Vallo di Nera chiedeva la restituzione del possesso dell'unità immobiliare sopra menzionata;

-che l'ATER, con nota di riscontro pervenuta al protocollo comunale in data 07.03.2018 n. 631, prendeva atto della richiesta avanzata dal Comune di Vallo di Nera e provvedeva ad escluderlo dalla convenzione Rep. 599 del 09.09.2004;

-che, è volontà dell'Amministrazione comunale assegnare tale alloggio per finalità di emergenza abitativa ai sensi della L.R. 23/2003, art. 34, comma 2, lett. "e";

**DATO ATTO** che per la locazione del suddetto immobile è necessario redigere apposito attestato di prestazione energetica, che dovrà essere fisicamente allegato al contratto di locazione del suddetto immobile;

**DATO ATTO** che per la redazione dell'attestato di prestazione energetica è stato interpellato il Geom. Stefano Paglialunga, con studio in Via del Monte n. 8 Fraz. Montefiorello del Comune di Vallo di Nera, il quale si è dichiarato disponibile ad effettuare le prestazioni di che trattasi per la somma complessiva di €. 126,00 cassa compresa (IVA in regime forfettario), come da preventivo agli atti Prot. 3690 del 15.10.2018;

**VISTI:**

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- l'art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che prevede che la procedura di affidamento prenda avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 1, comma 502, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha modificato l' art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296, stabilendo che l' obbligo al ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, sussiste solo per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e poiché le prestazioni richieste non sono presenti all'interno del mercato elettronico;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con atto di C.C. n. 29 del 29.11.2013;

Tutto ciò premesso e considerato:

**DETERMINA**

Per quanto in premessa specificato:

- 1) DI** precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
  - a. Il fine e l'oggetto che si intende perseguire con il presente affidamento, sono evidenziati nella premessa del presente provvedimento;
  - b. Che le clausole essenziali sono indicate nella premessa del presente atto;
  - c. La modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
  - d. Per la forma del contratto, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
- 2) DI** affidare, al Geom. Stefano Paglialunga, con studio in Via del Monte n. 8, Fraz. Montefiorello – 06040 Vallo di Nera (PG), la redazione dell'attestato di prestazione energetica per il fabbricato di proprietà comunale sito nel capoluogo di Vallo di Nera, censito al catasto fabbricati del Comune di Vallo di Nera al foglio n. 23, part. n. 51 sub. 5, categoria A/4, classe 3, consistenza 2,5 vani, adibito ad uso residenziale, per la somma pattuita in €. 126,00 cassa compresa (IVA in regime forfettario), come da preventivo agli atti Prot. 3690 del 15.10.2018;
- 3) DI** impegnare la somma occorrente per l'incarico affidato al Geom. Paglialunga Stefano, pari ad €. 126,00 onnicomprensivi, al Cap. 1402 Missione 1 Programma 6 Cod. 1.03.02.16999 "Incarichi professionali tecnici" del bilancio pluriennale 2018-2020 anno di competenza 2018;
- 4) DI** trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;

Il presente atto è sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267/2000.

L'ISTRUTTORE

Geom. Andrea Restani

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
f.to Arch. Gentili Giorgio

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li 18-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
f.to MARIKA AIELLI

---

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 24-10-2018 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 24-10-2018

Il Funzionario Responsabile  
f.to Quarantini Giampiero

---

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 24-10-2018

IL RESPONSABILE  
Arch. Gentili Giorgio